



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE
N.25/2016. ESEC. IMM.**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, in P.za Municipio 1 convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSI STEFANO - Sindaco	Sì
2. IACCHINI MASSIMO - Consigliere	Sì
3. GRAMATICA PAOLO - Consigliere	Sì
4. BORRETTI MAURO - Consigliere	Sì
5. LENZI SILVANO - Consigliere	Sì
6. PELLA SILVIO - Consigliere	Sì
7. HOR ITALO COSTANTINO - Consigliere	Sì
8. LENZI MARTINA - Consigliere	Sì
9. ERMINI BURGHINER MARIO - Consigliere	Sì
10. TALARICO VINCENZO - Consigliere	Sì
11. MARONE MATTIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano Assenti giustificati i Sigg:

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORSI STEFANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Cons. GRAMATICA che illustra il punto all'ordine del giorno, iniziando con una cronistoria degli adempimenti amministrativi e degli antecedenti che hanno portato all'attuale proposta di delibera al Consiglio comunale, con la previsione di un indennizzo a favore del Comune di Euro 230.000 circa;

Uditi gli interventi dei seguenti Consiglieri comunali:

-Cons. MARONE MATTIA come le somme incassate verranno spese dall'Amministrazione comunale;

-Cons. GRAMATICA replica che la scelta di come impiegare tali somme verrà effettuata al momento in cui le stesse verranno incassate effettivamente;

-Cons. ERMINI BURGHINER chiede allora se vi sia comunque un'idea da parte dell'Amministrazione di come le impiegherebbe;

- Cons. GRAMATICA ribadisce che vi sono in cantiere diverse opere, come ad esempio intervenire sulla piscina comunale.

-Cons. MARONE si dichiara contrario alla riduzione di posti letto perché danneggia il turismo di questo Comune.

- Cons. GRAMATICA replica invece che la scelta dell'Amministrazione comunale è stata quella più opportuna per tutelare l'interesse pubblico e della collettività;

- Cons. ERMINI BURGHINER che si esprime contrario alla proposta di deliberazione in quanto se ve è vero che ora l'Amministrazione in questo modo fa cassa, al tempo stesso in una prospettiva di lungo periodo impoverisce e svuota le strutture ricettive del territorio. Non spetterebbe comunque alla Pubblica Amministrazione effettuare valutazioni circa la mancata apertura dell'albergo da parte di privati, in quanto il soggetto privato era a conoscenza degli aspetti negativi che possono derivare alla realizzazione di una struttura alberghiera. Inoltre, l'Amministrazione incassa dei soldi di cui non sa bene come utilizzare. Infine, questa variante comporterà un aumento della superficie in vendita, con conseguente diminuzione, per legge di mercato, del valore degli immobili esistenti.

- Cons. GRAMATICA replica infine che è meglio incassare oggi dei soldi per il Comune che avere un albergo chiuso e non incassare niente;

Non essendoci altri interventi:

Vista la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. nonché le altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il PTCP o i progetti sovracomunali approvati, il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il P.R.G.C. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-2934 del 28/11/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 07/12/2011;

Visto l'art. 17 comma 5 e 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19/04/2016 con la quale è stato adottato, secondo lo schema procedurale "contestuale" ai sensi dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente n. 25/2016, acquisiti a protocollo comunale in formato elettronico in data 12/04/2016, PG n.1598, avente la finalità di modificare la destinazione urbanistica di due edifici esistenti dall'attuale destinazione alberghiera a destinazione residenziale in area di P.R.G.C. RS/C n.5, costituiti da:

- RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
- RELAZIONE (Progetto preliminare);

- ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE (Progetto preliminare);
- TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5
- Scheda allegata alla variante al P.R.G. adottata ai sensi dell'art. 17, 5° comma, della L.R.n°56 del 05.12.1977 e s.m.i.
- TAVOLA P/2 V.25 VIGENTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA (Progetto preliminare);
- TAVOLA P/2 V.25 PROGETTO DI VARIANTE ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA (Progetto preliminare).

Considerato che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in epigrafe, è stata pubblicata, comprensiva del rapporto preliminare per la verifica alla VAS e della documentazione urbanistica e tecnica con essa adottata, unitamente all'avviso di deposito e pubblicazione, all'Albo Pretorio on line del Comune di Macugnaga, voce "VARIANTI AL P.R.G.C.", pubblicazione n. 192 del 22/04/2016, dal 22/04/2016 al 21/05/2016, compresi, atto PG. n. 1795 in data 22/04/2016;

Considerato che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in epigrafe, è stata pubblicata, comprensiva del rapporto preliminare per la verifica alla VAS e della documentazione urbanistica e tecnica con essa adottata, unitamente all'avviso di deposito e pubblicazione, sul sito informatico del Comune di Macugnaga a far data del 22 aprile 2016 e sino alla suddetta scadenza;

Considerato che l'avviso di pubblicazione e deposito del rapporto preliminare per la verifica alla VAS integrato con gli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente n. 25/2016, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19 aprile 2016, è stato inoltre pubblicato sul BU del Regione Piemonte, n. 18 del 05/05/2016;

Considerato che durante l'intero periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni, come da dichiarazione del responsabile dell'ufficio protocollo agli atti;

Considerato che con nota di questo Comune n. 1797 del 22/04/2016 la citata deliberazione integrata con il rapporto preliminare per la verifica alla VAS e dagli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente n. 25/2016, è stata inviata, dall'autorità procedente, ai sensi dell' Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, alla Provincia (settore IV) e al Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli;

Considerato che con nota di questo Comune n. 1866 del 28/04/2016 la citata deliberazione integrata con il rapporto preliminare per la verifica alla VAS e dagli elaborati del progetto preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vigente n. 25/2016, è stata inviata, dall'autorità competente-OT comunale, ai sensi dell' Allegato 1, punto 1.3, alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, ai soggetti con competenza ambientale ai fini dell'espressione dei pareri di competenza;

Visti i pareri pervenuti espressi dai soggetti con competenza ambientale come di seguito elencati;

- A.S.L. V.C.O. – Dipartimento di Prevenzione SSD Igiene e Sanità Pubblica, nota del 24/05/2016 prot. 31457 16/SISP/GB, qui pervenuta in medesima data e registrata al protocollo comunale n.2325, con la quale esprime parere favorevole circa la fase di verifica della procedura di VAS, ritenendo in sostanza che il progetto non debba essere avviato alla successiva fase di Valutazione AS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Settore IV Politiche Territoriali, Parchi, Infrastrutture, Trasporti – Servizio: Pianificazione Territoriale, nota prot. n. 12288 del 23/05/2016, qui pervenuta e registrata a protocollo comunale n.2327 del 24/05/2016, che ritiene che

l'intervento non debba essere assoggettato alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, Attività di Produzione Nord Est, nota del 24/05/2016 prot. n.00044140/2016, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.2333, la quale ritiene che lo strumento urbanistico in istruttoria non debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica come da artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nota del 25/05/2016 prot. n.11431 cl.34.10.07/417, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.2349, che comunica, per quanto di competenza, di non ritenere opportuna l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Biodiversità e Aree naturali, nota del 26/05/2016 prot. n.14931/A16.01A, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.2367, con la quale comunica di ritenere che la variante non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009;
- Autorità d'Ambito n°1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese, nota del 26/05/2016 prot. n.547/2016, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.2371, con la quale comunica di non aver nulla di rilevare in ordine alla variante al PRGC.

Visto il Rapporto istruttorio preordinato al provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica Macugnaga, elaborato dall'OT comunale, in data 30/06/2016, prot. n. 2969, integrato dalla relazione redatta dai professionisti a recepimento dei suddetti pareri, a protocollo comunale n. 2943 del 29/06/2016, rapporto che contiene la proposta di esclusione della variante parziale n.25/2016 al PRG vigente dalla fase di VAS;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 01.07.2016 ad oggetto: "Approvazione rapporto istruttorio dell'organo tecnico comunale per la VAS - esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica sulla proposta di variante art. 17 comma 5 della l.r. n.56/77 e s.m.i. al P.R.G. vigente n.25/2016", adottata ai sensi del punto 4 della deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2014 del 30.01.2014;

Ricordato che la fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006);

Visto il decreto del Presidente della Provincia del VCO, n. 67 del 14/06/2016, reso noto con comunicazione della Provincia, prot. 14168 del 14/06/2016, qui allegato per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il quale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni, ha decretato:

1. di pronunciarsi positivamente in merito alle condizioni di classificazione come parziale (art. 17, comma 5) della variante n. 25/2016 al PRG del Comune di Macugnaga, adottata con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 19.4.2016, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati;

2. di formulare le indicazioni contenute nella scheda istruttoria predisposta dal Servizio Pianificazione territoriale, Infrastrutture, Parchi e ZPS (agli atti dell'ufficio) circa la necessità che la successiva delibera di approvazione della variante espliciti gli esiti della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, precisando:

a) gli atti amministrativi di adozione della documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente;

b) le risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi del processo partecipativo;

c) gli atti amministrativi relativi all'espressione del parere motivato reso dall'autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica appositamente individuata.

3. nel caso in cui l'autorità competente ambientale stabilisca condizioni tali da produrre modifiche incisive sulla parte urbanistica, la variante dovrà essere rinviata alla Provincia per il parere di conseguenza;

4. di trasmettere al Comune di Macugnaga copia del presente atto per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 39, comma 2, dello Statuto, il presente atto immediatamente eseguibile[...]

Ricordato che [...] “La presente Variante ha la finalità di modificare la destinazione urbanistica di due edifici esistenti dall'attuale destinazione alberghiera a destinazione residenziale. Gli edifici sono stati realizzati in attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (Area RS/C n.5) e hanno attualmente, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio una volumetria a destinazione turistico alberghiera oggetto di variante pari a:

- Edificio n.6: mc. 700,20, corrispondente a circa mq. 234,45 P. Int., P.Terra, P.1° (Residenziale) e P.2° (parte Residenziale e parte Alberghiera)

- Edificio n.7: mc. 1.436,89, corrispondente a circa mq. 497,71 P.Terra (Parte Portico e parte Alberghiera), P.1° e P.2° (Alberghiera).... La destinazione dell'edificio E1, è già stata oggetto di precedente analoga Variante Parziale al PRGC, n.19/2014 ai sensi del 5° e 7° comma dell'art.17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata con Deliberazione C.C. n.24 del 25.07.2014, pubblicata sul B.U.R. n.34 del 21.08.2014, che ammette la trasformazione da destinazione alberghiera in destinazione residenziale, subordinata alla cessione della quota di plusvalenza, in proporzione alla superficie trasformata, calcolata nella tabella allegata al Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 15.04.2013 e così come stabilita nella Deliberazione C.C. n.17 del 29.04.2013. La trasformazione non è subordinata alla cessione di eventuali aree standards in quanto già soddisfatte ed individuate in fase di attuazione del P.E.C. di riferimento.... La viabilità e il reperimento delle aree a standards sono già stati quantificati, individuati e realizzati in attuazione del PEC; la superficie realizzata risulta congrua e soddisfa la modifica di destinazione prevista, in quanto il PEC ha adottato ai fini del calcolo degli abitanti teorici insediabili, lo stesso parametro (27,5 mq/ab) sia per la destinazione alberghiera sia per la destinazione residenziale” [...].

(cfr. paragrafo 3.2 della “RELAZIONE” PG. n.3295 del 15/07/2016 allegata alla presente)

Considerato, in ordine alle condizioni di classificazione, che la presente variante viene classificata come parziale in quanto: [...] “La presente Variante viene redatta ai sensi della Legge Regionale n.56/1977 “Tutela e uso del suolo” così come modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013 n.3 e dalla Legge Regionale 12 agosto 2013 n.17 e in particolare secondo i disposti dell'art. 17 comma 5. La variante in oggetto rientra infatti nelle casistiche di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto ne soddisfa le condizioni” [...].

(cfr. paragrafo 1 della “RELAZIONE” PG. n.3295 del 15/07/2016 allegata alla presente)

[...]“Gli edifici in oggetto della presente Variante hanno una superficie di mq 234,45 (edificio n.6) e mq 497,71 (edificio n.7) per un totale di mq 732,16

- La trasformazione da destinazione alberghiera a destinazione residenziale non modifica le quantità delle aree a standards in quanto nella predisposizione del PEC di riferimento (Area RS/C n.5) è stato adottato, al fine del calcolo, lo stesso parametro (27,5 mq/ab) [...].

(cfr. allegato “TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5” PG. n.3295 del 15/07/2016 allegata alla presente)

Considerato, in ordine alla capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, che [...]“Dalla verifica dei dati di progetto, del PRGC vigente, di ciascuna area normativa, si evince che la Capacità Insediativa Teorica di Piano non varia in quanto i dati dell'all. 2 alla scheda C della sez. I (che si riporta integralmente) raggruppa in un'unica Area Normativa RS/C (PEC di riferimento n.5) entrambe le quantificazioni e previsioni.” [...].

(cfr. allegato “TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' ART. 17 comma 5” PG. n.3295 del 15/07/2016 allegata alla presente)

Considerato, in ordine alla dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (art. 17, comma 2, che [...]“Le modifiche proposte nella presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.” [...] (cfr. paragrafo 1 della “RELAZIONE” PG. n.3295 del 15/07/2016 allegata alla presente)

Preso atto della verifica di congruità con le NTA di carattere geologico del PRGC vigente desunte dall'allegata Relazione laddove si evince che “La variante prevede un cambiamento di destinazione d'uso da alberghiero a residenziale, intervento che secondo la classificazione di cui sopra non comporta incrementi di carico antropico (α)”;

Preso atto che, rispetto al vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, che nel Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica si fa riferimento alla documentazione relativa all'azonamento acustico allegata al PRGC vigente che individua l'area di interesse come Area di tipo misto (Classe III) con limiti di emissione pari a 60-50 dB (A) e che pertanto l'attuazione della variante non determinerà variazioni rispetto al clima acustico attuale e che la stessa sia da considerare compatibile con la Classe di azonamento acustico dell'area;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” che sostituisce, integrandolo, l'Allegato II alla d.g.r 9 giugno 2008, n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili competenti, resi ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il “Regolamento per la Cessione di Quota della Plusvalenza determinata da Interventi di trasformazione Urbanistica in Variante alle Previsioni del PRG Vigente” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15/04/2013 e l'intervenuta Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 22-2974;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.;

VISTA la L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTI il D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. la D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008 e la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n.11, con n. 08 favorevoli, n. 03 contrari (Cons. ERMINI BURGHINER, MARONE MATTIA, TALARICO) e n. 0 astenuti,

DELIBERA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione della presente delibera;
2. **DI RECEPIRE E FARE PROPRIE**, le risultanze della deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 01.07.2016, adottata ai sensi del punto 4 della deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2014 del 30.01.2014, con la quale, a fronte delle risultanze emerse dalla

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo:

- è stato approvato il “RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” qui pervenuto in data 12/04/2016, PG n.1598 e la successiva nota specificativa qui pervenuta in data 29/06/2016, PG. n. 2943, a firma dell'arch. Giacomo PRINI di Stresa (VB) e del dott. geol. Corrado CASELLI di Comerio (VA);
 - è stato approvato il rapporto istruttorio finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, protocollo comunale n.2969 in data 30/06/2016, redatto dall'Organo Tecnico Comunale, di cui all'art. 7 della L.R. n.40/98 e s.m.i., che, a seguito dell'iter procedimentale ed alla luce dei pareri e delle integrazioni pervenute, propone l'esclusione della fase di valutazione ambientale strategica della Variante parziale art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i. al P.R.G. vigente n. 25/2016;
 - si è statuito di escludere dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, per le motivazioni ivi riportate, la proposta di variante parziale art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i. al P.R.G. vigente n. 25/2016;
3. **DI PRECISARE** che l'autorità competente ambientale non ha stabilito alcuna condizione modificativa delle previsioni urbanistiche adottate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19/04/2016 e/o dettato prescrizioni;
 4. **DI DARE ATTO** che per tutto il periodo di pubblicazione della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, integrata e contestuale alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici non sono pervenute osservazioni;
 5. **DI RECEPIRE** integralmente il decreto del Presidente della Provincia del VCO, n. 67 del 14/06/2016, reso noto con comunicazione della Provincia, prot. 14168 del 14/06/2016, qui allegato per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 6. **DI APPROVARE** gli elaborati del progetto definitivo di variante parziale al P.R.G. vigente n. 25/2016, qui allegati per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatti dall' arch. Giacomo PRINI, con studio professionale in Stresa (VB), via Roma n.33, P.IVA 01080840034, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e del Verbano, Cusio, Ossola al numero 402 e dott. geol. Corrado CASELLI, con studio professionale a Comerio (VA) via Prada n.20, P.IVA 03071070126, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con il n.1194, costituiti da:
 - RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA qui pervenuta in data in data 12/04/2016, PG n.1598;
 - NOTA SPECIFICATIVA, Variante Parziale 25/2016 - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità VAS, qui pervenuta in data 29/06/2016, PG. n. 2943;
 - RELAZIONE -Progetto definitivo- qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;
 - ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE VIGENTI E PROGETTO DI VARIANTE -Progetto definitivo-, qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;
 - TABELLA DI VERIFICA ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO Variante Parziale n. 25/2016 ai sensi dell' art. 17 comma 5, qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;
 - SCHEDE ALLEGATE ALLA VARIANTE AL P.R.G. adottata ai sensi dell'art. 17, 5° comma, della L.R.n°56 del 05.12.1977 e s.m.i. qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;
 - TAVOLA P/2 V.25 ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. VIGENTE PECETTO-STAFFA -Progetto definitivo-, qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;

- TAVOLA P/2 V.25 ESTRATTO PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PROGETTO DI VARIANTE PECETTO-STAFFA -Progetto definitivo-, qui pervenuta in data 15/07/2016, PG. n. 3295;

7. **DI DARE ATTO** che la presente Variante parziale con riferimento all'arco di validità del PRG vigente e alle modificazioni introdotte in sede di approvazione rientra nelle casistiche di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto ne soddisfa le condizioni, condizioni che, a mente del medesimo comma, sono le seguenti:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale"

8. **DI DARE ATTO**, come precisato in premessa e nei documento tecnici come sopra approvati, che la presente variante non apporta pertanto alcuna variazione sulla Quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22, ex art. 17, comma 5, lett. c/d), sulla Capacità insediativa residenziale, ex art. 17, comma 5, lett. e), e neppure sulle Superfici territoriali relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, ex art. 17, comma 5, lett. f), e che pertanto non viene allegato il prospetto numerico previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 in quanto non è prevista alcuna variazione delle suddette quantità;

9. **DI DARE ATTO** che le modifiche previste nella presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

10. **DI DARE ATTO** che:

il presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito informatico del Comune ai sensi dell'art 12, c 5, d.lgs. 152/2006.

la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56-77 e ss.mm.ii e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del Dlgs 33/2013.

La presente deliberazione di approvazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia del VCO, alla Regione Piemonte, ed alla Soprintendenza, ai sensi di legge.

Inoltre, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale / Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano avente il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n.11, con n. 08 favorevoli, n. 03 contrari (Cons. ERMINI BURGHINER, MARONE MATTIA, TALARICO) e n. 0 astenuti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, iv comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CORSI Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERBALIZZANTE
F.to Dott. Giovanni Boggi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede del Comune, oggi 03-ago-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 17-ago-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2016

- ✓ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Macugnaga, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi